



TAR Lazio Roma - Sez. terza quater; sent. n. 11639 del 24.11.2009

*omissis*

### **FATTO**

Con il ricorso i cui estremi sono riferiti in epigrafe la dr.ssa R. C. impugna, chiedendone l'annullamento, gli atti con i quali è stata indetta la procedura, ex articolo 15 ter, comma 2, del D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa della Centrale operativa 118 di Latina.

Deduce i seguenti motivi:

1) Violazione degli articoli 8 e 12 della legge regionale del Lazio n. 9 del 3 agosto 2004. Violazione dell'articolo 15 bis del D. Lgs. n. 502 del 1992. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità.

2) Violazione degli articoli 11 e 12 della LRL del 3 agosto 2004 n. 9. Violazione degli articoli 15, comma 7, 15 bis e 15 ter del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502. Eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità nei presupposti.

Si sono costituite in giudizio sia l'ARES resistente sia il dr. Paolo Viola che hanno eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione e la sua infondatezza nel merito.

All'udienza pubblica del 6 maggio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

### **DIRITTO**

Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata sia dall'ARES sia dal controinteressato dr. P. V..

L'incarico di cui si controverte è quello di dirigente di struttura complessa della Centrale Operativa 118 di Latina, indetto con avviso pubblico e attribuito dal direttore generale sulla base di una selezione tra una rosa di medici ritenuti idonei.

Trattandosi di incarico attribuito a seguito di una procedura non concorsuale e tenuto conto della devoluzione della materia del pubblico impiego, compresa l'assunzione, alla competenza del giudice ordinario, avvenuta in forza dell'articolo 63 del D. Lgs n. 165 del 2001, la questione in esame sarebbe di competenza del giudice ordinario.

L'eccezione è fondata.

E' stato ripetutamente osservato che: " Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente al conferimento della qualifica di dirigente medico di secondo livello il procedimento previsto dal d.lg. n. 502 de 1992 art. 15 ter, commi 2 e 3 non ha carattere concorsuale, in quanto si articola secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciaria di un professionista ad opera del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. nell'ambito di una rosa di nomi non inseriti in graduatoria, apprestata da una commissione costituita con il compito di verificare il possesso dei prescritti requisiti di idoneità del candidati concorrenti alla copertura dell'incarico (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 26 febbraio 2009, n. 413; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 22 aprile 2009, n. 152; Tar Calabria, Catanzaro, sezione II, 6 novembre 2007 n. 1634; Ordinanza della sezione del TAR di Roma, sezione di Latina n. 872/2006 e della sezione V del Consiglio di Stato n. 1404 del 16 marzo 2007 in merito all'odierno ricorso).

Ed inoltre che: "Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la legittimità della procedura concorsuale per il conferimento di un incarico di dirigente medico presso un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ed esercente attività ospedaliera, convenzionato con il S.s.n." (Cassazione civile, sezioni unite, 2 aprile 2007, n. 8088)



Alla luce di un orientamento giurisprudenziale che appare assolutamente consolidato e della specifica statuizione sul punto pronunciata sia dal TAR del Lazio, sezione di Latina sia dal Consiglio di Stato con le Ordinanze riferite non resta al Collegio che dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La natura della questione esaminata consente al Collegio di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater

Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto dalla dr.ssa Gabriella C. , meglio specificato in epigrafe.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

omissis

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO